

Il governo Monti ha recentemente emanato un decreto denominato "Salva Italia" che all'articolo 16 contiene una serie di disposizioni sulla tassazione delle imbarcazioni. Il decreto è già stato approvato dalla camera dei Deputati e dal Senato.

A seguire sono disponibili il testo integrale dell'art. 16 (compresi gli emendamenti approvati) e una tabella con le informazioni necessarie per meglio comprendere gli importi da pagare, le esenzioni e le classi di sconto determinate dalla vetustà delle imbarcazioni.

La tassa entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2012. il provvedimento attuativo e le norme per la riscossione non sono stati ancora resi noti, in quanto devono ancora essere pensati e scritti.

La Marina di Loano è al fianco delle associazioni di categoria dal primo giorno di questa vicenda e ne condivide le scelte e le iniziative messe in campo per diminuire gli effetti di questa nuova tassazione che colpisce l'intero comparto della nautica da diporto in maniera indiscriminata.

Per ulteriori informazioni sulla tassa e sulla sua applicazione, è possibile contattare l'indirizzo infopoint@marinadiloano.it (oggetto: tassa sulla nautica da diporto).

ARTICOLO 16.

(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei).

1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. ».

2. **Dal 1o maggio 2012** le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri; f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

5-bis. **La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con targa prova**, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione

mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. **La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta** dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente comma.

Tassa calcolata su 365 giorni in acqua (imbarcazione a vela)

dai 10.01 ai 12.00 metri

da 5 a 10 anni - Euro 776,00 da 10 a 15 anni - Euro 638,00 oltre i 15 anni - Euro 501,00

dai 12.01 ai 14.00 metri

da 5 a 10 anni - Euro 1.261,00 da 10 a 15 anni - Euro 1.022,00 oltre i 15 anni - Euro 803,00

dai 14.01 ai 17.00 metri

da 5 a 10 anni - Euro 1.551,00 da 10 a 15 anni - Euro 1.277,00 oltre i 15 anni - Euro 1.003,00

Nuova Tassa di Stazionamento - 1/1

Tabella riassuntiva costi Tassa sulla nautica manovra Monti 5 Dicembre 2011

Lunghezza [m]*		Euro/giorno**	Barche a motore				Barche a vela			
			nuova	5 anni	10 anni	15 anni	nuova	5 anni	10 anni	15 anni
10,01	> 12,00	5,00	1.825,00	1.551,25	1.277,50	1.003,75	912,50	775,63	638,75	501,88
12,01	> 14,00	8,00	2.920,00	2.482,00	2.044,00	1.606,00	1.460,00	1.241,00	1.022,00	803,00
14,01	> 17,00	10,00	3.650,00	3.102,50	2.555,00	2.007,50	1.825,00	1.551,25	1.277,50	1.003,75
17,01	> 24,00	30,00	10.950,00	9.307,50	7.665,00	6.022,50	5.475,00	4.653,75	3.832,50	3.011,25
24,01	> 34,00	90,00	32.850,00	27.922,50	22.995,00	18.067,50	16.425,00	13.961,25	11.497,50	9.033,75
34,01	> 44,00	207,00	75.555,00	64.221,75	52.888,50	41.555,25	37.777,50	32.110,88	26.444,25	20.777,63
44,01	> 54,00	372,00	135.780,00	115.413,00	95.046,00	74.679,00	67.890,00	57.706,50	47.523,00	37.339,50
54,01	> 64,00	521,00	190.165,00	161.640,25	133.115,50	104.590,75	95.082,50	80.820,13	66.557,75	52.295,38
64,00	>	703,00	256.595,00	218.105,75	179.616,50	141.127,25	128.297,50	109.052,88	89.808,25	70.563,63

*La lunghezza dell'imbarcazione è calcolata secondo la norma EN/ISO/DIS 8666 (semplificando la LFT).

** La tassa si calcola sui giorni effettivi trascorsi in acqua, il rimessaggio non conta ai fini del calcolo.